REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

"CONCESSIONI IDRICHE"

ISTANZA DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL R.D. N. 1775/1933, DELLA DITTA "GENOVESE LUIGI", PER LA DERIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, IN LOCALITÀ POZZO DI PERLA DEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, F.M. N. 4, PARTICELLA N. 1441, PER USO IRRIGUO

DECRETO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART, 4 DEL REGIO DECRETO 11/12/1933 N. 1775

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455 convertito con legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n.878 (*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche*) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTO il Regio Decreto 11/12/1933 n.1775 (*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti* elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n.1285 (*Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*);
- **VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n.827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione siciliana) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi



- contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L 05/05/2009 n. 42";
- VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.";
- VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 che, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione siciliana applica le disposizioni del D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'articolo medesimo;
- VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 e visto l'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n.24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n.230;
- VISTA la Legge Regionale 16/12/2008 n.19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n.19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana il 5 aprile 2022, n. 9;
- VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";
- VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026";
- VISTA la Deliberazione n. 106 del 1° marzo 2023 della Giunta regionale, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- **VISTO** l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il D.P.Reg. n. 4345 del 16/10/2023, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 393 del 11/10/2023, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il Decreto del Dirigente delegato del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Spedale l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche";
- VISTO il D.D.G. n. 1469 del 21/11/2023 con il quale il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della 1.r. n. 10/2000, ha conferito all'Avv. Francesca Spedale la delega ad adottare tutti gli atti procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n° 21 del 12/08/2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n.



- 1660 del 12/12/2023 con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso" per l'anno 2024;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- **VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) pro tempore vigente e visto il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238;
- **VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTA la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19, emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO il Protocollo di legalità stipulato, in data 23/05/2011, tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 dell'11 marzo 1968, (Norme delegate previste dall'art. 5 della legge n. 129 del 04/02/1963 Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione) che, all'articolo 3 stabilisce una durata di anni 25 per i vincoli delle risorse e delle riserve idriche, già approvati in favore dei Comuni dell'isola con Decreto del Presidente della Regione n. 167/Serv 5°/SG del 20/04/2012, e che, pertanto, permangono vigenti fino al 19 aprile 2037 con possibilità di proroga venticinquennale;
- VISTO l'Atto di indirizzo prot. n°10276 del 05/08/2020 dell'Autorità di Bacino in materia di vincoli delle risorse e delle riserve idriche, in favore dei comuni dell'Isola, già approvati con Decreto del Presidente della Regione 20/04/2012, n. 167/Serv.5°/S.G.;
- VISTA la Delibera n. 16 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia inerente alla "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia";
- VISTA la Delibera n. 17 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia inerente alla "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia";
- VISTA la Circolare prot. n. 10552 del 23/03/22 "Fabbisogni idrici" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;



- VISTA l'istanza, assunta al protocollo n. 23779 del 07/08/2000 dell'ufficio del Genio Civile di Messina, e corredata di progetto a firma del Dott. Ing. Antonino Genovese, con la quale la ditta "Genovese Luigi", nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 04/03/1973 (c.f. GNV LGU 73C04 A638Z) ed ivi residente in Vico II Vespri, 90, ha chiesto la concessione, ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione 6.520,50 di m³/anno di acqua rinvenute da un pozzo trivellato in Via Case Alesci, c/da Pozzo di Perla, del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, F.M. 64, part. n. 1441, per uso irriguo;
- VISTA la relazione di compiuta istruttoria, ed i relativi atti allegati, trasmessi dall'Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. n. 43666 del 12/03/2015, con la quale il medesimo Ufficio prendendo atto che non sono state prodotte opposizioni né domande concorrenti ed avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla tipologia di derivazione chiesta, ha espresso il parere di potere assentire alla Ditta richiedente di derivare la portata di **l/s 0,06**, di acqua da un pozzo trivellato, per uso irriguo, ubicato nella part. n. 1441 del fg. 64 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per irrigare le partt. nn. 2058, 2065, 2066, 2059, 2068, 2064, 292, 290, 1988 e 1441, del F.M. 4, del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per complessivi **954,00 m³ annui**, da prelevare nel periodo 1° maggio 31 ottobre di ogni anno solare;
- VISTO il parere n. 17960 del 31/03/2009 con il quale il Servizio 8 "Risorse idriche e regime delle acque" dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole, ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del D.Lgs. n. 275/1993;
- VISTA la nota prot. n. 8567 dell'08/01/1985 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha espresso parere positivo ai sensi dell'art. 102 del R.D. 1775/1933;
- VISTA la nota prot. n. 19034 del 14/05/2018 con la quale il Servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha proceduto, tra l'altro, all'approvazione degli atti di compiuta istruttoria e del relativo schema di disciplinare, con correzioni in rosso, ha ritenuto di potere accordare alla ditta "Genovese Luigi", nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 04/03/1973 (c.f. GNV LGU 73C04 A638Z) ed ivi residente in Vico II Vespri, 90, la concessione, ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di I/s 0,06, di acqua da un pozzo trivellato, per uso irriguo, ubicato nella part. n. 1441 del fg. 64 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per irrigare le partt. nn. 2058, 2065, 2066, 2059, 2068, 2064, 292, 290, 1988 e 1441, del F.M. 4, del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per complessivi 954,00 m³ annui, da prelevare nel periodo 1° maggio 31 ottobre di ogni anno solare;
- VISTA la nota prot. n. 65307 del 09/05/2023 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso, tra l'altro, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla Ditta istante in data 26/02/2024 presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina dove è stato registrato al n. 04 di Repertorio in data 26/02/2024;
- CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, e successive modifiche e integrazioni, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha inoltrato la richiesta alla Prefettura di Enna, assunta al protocollo della stessa al numero PR_ENUTG_Ingresso_0015511_20240415, per il rilascio della "Comunicazione antimafia", ai sensi dell'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;
- CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente



- Prefettura il rilascio della "Comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo con nota di inserimento presso la B.D.N.A. prot. n° PR MEUTG Ingresso 0031630 20240325;
- CONSIDERATO che la Prefettura di Messina non ha dato risposta entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, dell'art. 88, del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e che, conseguentemente, come previsto dal comma 4-bis, dello stesso art. 88, ha proceduto, in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del citato Decreto Legislativo;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 02/05/2024, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ed assunta al protocollo n. 20283 del 03/05/2024 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale la ditta "Genovese Luigi", nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 04/03/1973 (c.f. GNV LGU 73C04 A638Z) ed ivi residente in Vico II Vespri, 90, ha dichiarato che a carico del medesimo e dei familiari conviventi non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;
- CONSIDERATO che qualora dovessero successivamente emergere elementi attestanti la sussistenza, a carico della ditta istante, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, questo Dipartimento provvederà immediatamente alla revoca del presente Decreto;
- CONSIDERATO che sulla base della "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia", di cui alla delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 17 del 02/12/2020, è possibile concedere la portata richiesta;
- RITENUTO per quanto sopra, di potere assentire alla Ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, e successive modifiche e integrazioni, la concessione chiesta;

DECRETA

- Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 1775 dell'11/12/1933, e successive modifiche ed integrazioni, è concessa alla ditta ditta "Genovese Luigi", nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 04/03/1973 (c.f. GNV LGU 73C04 A638Z) ed ivi residente in Vico II Vespri, 90, la concessione per derivare la portata media continuativa d'acqua di l/s 0,06, di acqua da un pozzo trivellato, per uso irriguo, ubicato nella part. n. 1441 del fg. 64 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per irrigare le partt. nn. 2058, 2065, 2066, 2059, 2068, 2064, 292, 290, 1988 e 1441, del F.M. 4, del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per complessivi 954,00 m³ annui, da prelevare nel periodo 1° maggio 31 ottobre di ogni anno solare.
- Art. 2 La concessione è accordata per anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, in premessa citato, ed alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, che qui si intendono integralmente riportate.
 - In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il Concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno, anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 14,13



(euro quattordici/13). Il pagamento del canone relativo all'anno in corso, laddove non sia già stato effettuato, dovrà essere effettuato prima della notifica, alla Ditta concessionaria, del presente decreto.

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

- Art. 3 In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- Art. 4 L'introito delle somme, di cui al precedente articolo 2, sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
- Art. 5 Con il presente decreto, per l'esercizio finanziario 2024, per il capitolo 2602, capo 16 (3010301003), è accertato l'importo di € 14,13 (euro quattordici/13).
- Art. 6 Con il presente decreto è accertato sul capitolo 2602, capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2025 e fino all'esercizio finanziario 2064, l'importo annuo di € 14,13 (euro quattordici/13), per complessivi € 565,20 (euro cinquecentosessantacinque/20), determinato in relazione al canone vigente per l'anno in corso e riportato all'articolo precedente.
- Art. 7 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 07/05/2015 n. 9.
- Art. 8 Il presente decreto sarà trasmesso, quindi, alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.
- Art. 9 Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il presente decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Messina" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 10 Il presente decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.



Art. 11 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. n. 104/2010, e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Palermo, lì

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO ing. Raffaele Di Salvo

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 Avv. Francesca Spedale